



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi



di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto n. 239/EL-310/289/2019 del 24 luglio 2019, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio di un raccordo aereo, in doppia terna, a 150 kV dell'elettrodotto "Canino – Arlena" alla Stazione Elettrica (S.E.) denominata "Tuscania", nei comuni di Tuscania e Tessennano, in provincia di Viterbo, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTO altresì il provvedimento direttoriale dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 275 del 27 settembre 2017, modificato con Provvedimento Direttoriale n. 33 del 22 gennaio 2018, con il quale l'opera in oggetto è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinata all'ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art.1;

VISTA l'istanza prot. n. 36871 del 8 aprile 2024, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell'art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-310/289/2019 del 24 luglio 2019, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., giusta procura del Notaio dott. Marco De Luca in Roma, Rep. n. 46574 Raccolta n. 27046 del 30.09.2021 registrata a Roma il 12.10.2021 al numero 24044 serie 1T, il rilascio in proprio favore di una proroga di 24 mesi, decorrenti dal 24 luglio 2024, dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-310/289/2019 del 24 luglio 2019, dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art.



13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), l. 34/2022, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che allo stato attuale, i lavori di realizzazione dell'opera risultano in corso e sono stati realizzati 6 sostegni su 26;

CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha altresì rappresentato che i lavori di realizzazione dell'opera nel suo complesso non sono stati ancora completati a causa di un notevole ritardo per il verificarsi di successive ed imprevedibili situazioni di seguito elencate:

- le condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso particolarmente dilatate le tempistiche delle attività amministrative relative ai permessi e nulla osta da acquisire e la gestione dei cantieri per la realizzazione delle opere;
- le attività di asservimento bonario in luogo di esproprio hanno comportato una tempistica più elevata anche a causa della gestione delle stesse durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le imprevedibili criticità legate al conflitto tra Ucraina e Russia hanno determinato notevoli ritardi nell'approvvigionamento delle forniture;
- la peculiarità dei siti ha determinato tempistiche lunghe per le attività di accesso alle aree per lo svolgimento di attività di indagine e studi di dettaglio, anche in relazione alle condizioni meteorologiche non favorevoli;
- l'interferenza sopraggiunta in fase di sviluppo del progetto esecutivo con un impianto fotovoltaico da 150 MW in località Pian di Vico, autorizzato dalla Regione Lazio con determinazione n. G03751 del 29 marzo 2019, ha determinato la necessità di sviluppare una variante non localizzativa, comportando tempistiche maggiori e condizionando lo sviluppo dello stesso;

PRESO ATTO che i lavori di ultimazione dell'opera non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-310/289/2019 del 24 luglio 2019;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Il termine relativo all'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-310/289/2019 del 24 luglio 2019 è prorogato di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 24 luglio 2024.

2. Sono prorogati di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 24 luglio 2024, il termine di ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-310/289/2019 del 24 luglio 2019, nonché i termini dell'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), L. 34/2022, del vincolo preordinato all'esproprio e della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-310/289/2019 del 24 luglio 2019.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI**

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(Arch. Gianluigi Nocco)